

MODALITA' DI DEPOSITO DEGLI ATTI IN MATERIA PENALE

Care Colleghe, Cari Colleghi

Con riferimento alle modalità di deposito degli atti in materia penale, il Consiglio ritiene opportuno segnalare una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, I° Sezione penale, n. 32566 del 3.11.2020 (dep. il 19/3us), che consente di poter effettuare una prima riflessione circa tale problematica.

Quivi i Giudici di legittimità hanno scrutinato l' art 24 del Dl 137/2020 (c.d. Ristori) muovendo dalla disamina del primo comma di detta norma, disciplinante il deposito degli atti, in Procura, successivi alla notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, mediante il portale del processo penale telematico. Profilo questo che non comporta criticità interpretative stante la chiara previsione normativa.

Il tema di maggior rilievo affrontato dal decisum è costituito dalla valenza dei commi 4 e 5 del richiamato art. 24 del Dl. "Ristori" che, com'è noto, prevede il deposito di "tutti gli atti, documenti istanze comunque denominati diversi dai quelli indicati nel comma 1 e 2 " con le modalità PEC.

Ed è proprio l'ambito di applicazione di detta previsione normativa che merita di essere attentamente valutato stante le rilevanti implicazioni applicative che ne derivano.

Senza attardarci in articolate digressioni l'interpretazione di detta previsione normativa, come effettuata dai Giudici di legittimità, è assai ristretta nel senso che si è ritenuto che sia limitata al solo deposito degli atti difensivi per i quali il codice di rito non disponga modalità particolari, quali ad esempio memorie ex art. 121 c.pp istanze di differimento dell' udienza per legittimo impedimento et similia.

Merita di essere evidenziato che la decisione qui richiamata ha espressamente statuito che la previsione di cui ai richiamati commi 4 e 5 dell'art. 24 Dl. "Ristori" non si applica in relazione alla presentazione dei motivi nuovi ex art 585 cpp (e 311 IV c cpp).

Ordine degli Avvocati di Perugia

Coerentemente con tale orientamento interpretativo, si deve ritenere che tale preclusione, più in generale, debba essere riferita al deposito di tutte le impugnazioni in materia penale, ivi comprese le istanze cautelari personali e/o reali.

A tal riguardo, peraltro, deve essere rammentato che la decretazione d'urgenza non ha modificato le norme codicistiche in tema di presentazione dell'atto di impugnazione (artt. 582 e ss cpp) che, come noto, sono di stretta interpretazione e non ammettono equipollenti.

Perugia, 30 novembre 2020

Il Presidente

Avv. Stefano Tentori Montalto